



# PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

3° DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE  
2° SERVIZIO – POLITICHE CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT

Cod. Fiscale 00 397 470 873

Documento informativo sui controlli alle **strutture ricettive** nel territorio provinciale ai sensi dell'art. 25 del Dlgs. 33/2012 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

## 1- **Obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 25 del D.lgs n. 33 del 2013**

Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 contenente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede, all'art.25, “Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese”, ed in particolare:

**le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:  
[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it):**

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Il D.P.R. 160/2010, recepito in Sicilia con l'art. 10 della L. regionale n. 5 del 5 aprile 2011 prevede, per l'avvio di attività d'impresa, un procedimento automatizzato, attivabile con SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.n. 241 del 1990 (Segnalazione certificata di inizio attività SCIA), come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010 e recepito in Sicilia con l'art. 6 della L. regionale n. 5 del 5 aprile 2011.

La Legge Regionale n. 27 del 06/04/1996 “Norme per il Turismo” oltre ad individuare le tipologie di strutture ricettive, impone che le “aziende ricettive” debbano possedere la classificazione, la quale è obbligatoria ed “è condizione per il rilascio della licenza”. La classificazione avveniva tramite un provvedimento di “delibera del consiglio di amministrazione dell’Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico”.

L’art. 5 della legge 15/09/2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti” vengono soppresse le Aziende Autonome Provinciali per l’Incremento Turistico” ed “i beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle Province Regionali competenti per territorio”.

L’Assessorato per il Turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con decreto del 11/06/2001 su GURS n. 35 del 13/07/2001 ha emanato il decreto “Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della L.R. 06/04/1996 per il quinquennio 2002-2006.

L’Assessorato per il Turismo, le comunicazioni ed i trasporti con decreto del 08/02/2001 su GURS n. 17 del 13/04/2001 ha emanato il decreto “Requisiti per la classificazione in stelle dell’attività ricettiva di ‘bed and breakfast’, disciplinata all’art. 88 della legge regionale 23/12/2000 n. 32.

L'Assessorato per il Turismo, le comunicazioni ed i trasporti con decreto del 29/11/2001 su GURS n. 1 del 04/01/2002 ha emanato il decreto "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 06/04/1996 n. 27, per il quinquennio 2002-2006.

L'Assessorato per il Turismo, le comunicazioni ed i trasporti con decreto del 06/05/2002 su GURS n, 41 del 30/08/2002 ha emanato il decreto "Requisiti per la classificazione e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale".

Tutti i decreti emanati per la classificazione delle strutture ricettive impongono che la classifica venga attuata mediante due procedimenti:

- a) Procedimento di verifica documentale dei requisiti posseduti
- b) Procedimento di verifica, nella struttura ricettiva, delle dotazioni minime previste dalle norme.

Alla luce delle modalità di esecuzione della classificazione si è ritenuto inderogabile l'attuazione della SCIA, al fine di favorire l'attività turistico ricettiva e allo stesso tempo snellire le procedure burocratiche, attuando la verifica dei requisiti di legge ex post.

## **2 – Elenco delle tipologie di controlli ed elenco degli obblighi**

La SCIA (art. 19 L. 241/90) sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, nonché ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati,...

Inoltre, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni...

L'attività oggetto della SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività) può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

I controlli effettuati ai fini della corrispondenza della SCIA ai requisiti necessari per l'ottenimento della classificazione vengono così attuati:

a) controlli documentali, che vengono effettuati esclusivamente su base documentale, fornita direttamente o autocertificata dal titolare della struttura ricettiva

b) controlli presso la sede della struttura ricettiva, svolti mediante ispezioni, normalmente senza preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa ricettiva.

A conclusione del buon esito dei controlli, viene rilasciata attestazione di "conformità" della struttura ricettiva alla documentazione presentata ed alle dotazioni minime possedute. Tale attestazione di "buon esito" viene trasmessa oltre che al titolare a, che agli Enti cui il procedimento di classifica genera effetti (Comune in cui si trova la struttura ricettiva, all' Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, alla Questura ....

I controlli sul mantenimento dei requisiti minimi indispensabili per la classificazione in stelle delle strutture ricettive vengono esercitate "a campione" su tutte le strutture, così come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 27/96, ed in particolare viene controllato che il titolare della struttura ricettiva:

-- non attribuisca al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

-- non ometta di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5 (richiesta di classificazione), ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

-- non si rifiuti di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico (oggi Provincia Regionale) le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di non consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico (oggi Provincia Regionale) al medesimo fine;

-- non utilizzi i locali destinati ad alloggio clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato.

In tutti i casi di recidiva nella inosservanza delle disposizioni impartite l'AAPIT (oggi Provincia Regionale) competente territorialmente la Provincia Regionale può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura.

Al fine di garantire il rispetto della "qualità delle strutture ricettive" si può dar luogo a controllo ispettivo anche su segnalazione di Organismi ed Uffici esterni od interni e di terzi, ancorché anonima, purché in tal caso la segnalazione sia dettagliatamente circostanziata e, in ogni caso, dopo valutazione da parte dell'Ufficio preposto.

### **3 - Documentazione on line**

Al fine di facilitare il procedimento di classificazione delle strutture ricettive presenti sul territorio provinciale, sul sito istituzionale dell'ente al link Turismo→

Classificazione → Classifica vengono riportate:

- a) tutte le normative inerenti la classificazione delle strutture ricettive
- b) i modelli SCIA per ogni tipologia di struttura ricettiva e per ogni attività inerente l'oggetto della SCIA (chiusura, cambio amministratore,....)
- c) gli schemi delle autocertificazioni da allegare alla presentazione della SCIA
- d) un format dettagliato sulle procedure e sugli elementi indispensabili per l'ottenimento della classificazione.